

Ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS)

del 28 marzo 2007

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 30 capoverso 4, 55 capoverso 7, 56 capoverso 1, 57 capoverso 3 lettera b, 103 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958¹ sulla circolazione stradale,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina i controlli della circolazione e i provvedimenti, le notifiche e le statistiche che comportano.

Art. 2 Abbreviazioni e definizioni

¹ Sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

- a. USTRA: Ufficio federale delle strade;
- b. UFT: Ufficio federale dei trasporti;
- c. LCStr: legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale;
- d. ONC: ordinanza del 13 novembre 1962² sulle norme della circolazione stradale;
- e. OETV: ordinanza del 19 giugno 1995³ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;
- f. OAC: ordinanza del 27 ottobre 1976⁴ sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli;
- g. OLR 1: ordinanza del 19 giugno 1995⁵ per gli autisti.

² Sono veicoli utilitari i trattori a sella e i rimorchi con un peso totale superiore a 3,5 t nonché gli autobus, i furgoncini e gli autocarri.

RS 741.013

¹ RS 741.01

² RS 741.11

³ RS 741.41

⁴ RS 741.51

⁵ RS 822.221

Art. 3 Competenza della polizia

¹ Il controllo della circolazione sulle strade pubbliche, compreso il controllo del trasporto delle persone e l'ammissione come impresa di trasporto stradale, incombe agli organi di polizia competenti secondo il diritto cantonale. È fatta salva l'ordinanza dell'11 febbraio 2004⁶ sulla circolazione stradale militare.

² La polizia agisce aiutando ed educando gli utenti della strada, impedisce che siano commesse infrazioni, denuncia i contravventori e infligge multe disciplinari conformemente alla legge federale del 24 giugno 1970⁷ concernente le multe disciplinari.

Art. 4 Competenza degli uffici doganali e del Corpo delle guardie di confine

¹ Gli uffici doganali e il Corpo delle guardie di confine sono competenti per il controllo in materia di polizia stradale dei veicoli e dei conducenti che entrano o escono dalla Svizzera. Effettuano il controllo in materia di polizia stradale unitamente alla verifica doganale dei veicoli e del loro carico.

² In particolare controllano:

- a. la licenza di condurre, la licenza di circolazione e le targhe;
- b. lo stato del conducente;
- c. l'osservanza della durata del lavoro, della guida e del riposo;
- d. lo stato tecnico generale del veicolo;
- e. le dimensioni e il peso;
- f. il trasporto di merci pericolose;
- g. il divieto di circolare la domenica e la notte;
- h. l'assicurazione di responsabilità civile del veicolo a motore;
- i. l'osservanza delle prescrizioni riguardanti il trasporto di persone e l'ammissione come impresa di trasporto stradale.

³ Possono ordinare:

- a. durante il controllo dei veicoli e del loro carico, gli stessi provvedimenti degli organi cantonali di polizia;
- b. durante il controllo dei conducenti, il divieto di continuare la corsa (art. 30).

⁴ Se gli uffici doganali o il Corpo delle guardie di confine constatano che sono state commesse infrazioni oppure che non sono eseguiti i loro ordini, impediscono al conducente di continuare la corsa e chiedono l'intervento del posto di polizia cantonale più vicino. Se questo non può essere contattato, redigono il rapporto di denuncia e lo consegnano, unitamente ai mezzi di prova di cui dispongono, al comando di polizia competente per avviare il procedimento penale.

⁶ RS 510.710

⁷ RS 741.03

⁵ L'USTRA disciplina, d'intesa con la Direzione generale delle dogane, i particolari dell'esecuzione dei controlli in materia di polizia stradale al passaggio del confine. Sono fatti salvi accordi più particolareggiati stipulati dai Cantoni con gli uffici doganali e con il Corpo delle guardie di confine giusta l'articolo 97 della legge del 18 marzo 2005⁸ sulle dogane.

Art. 5 Controlli

¹ Le autorità cantonali concentrano i controlli sui comportamenti che compromettono la sicurezza, sui luoghi pericolosi e sul sostegno degli sforzi intesi a conseguire l'obiettivo di trasferimento secondo la legge dell'8 ottobre 1999⁹ sul trasferimento del traffico.

² I controlli sono effettuati per campionatura, sistematicamente o nel quadro di controlli ad ampio raggio. Possono essere coordinati a livello intercantonale o internazionale.

³ Nel limite delle proprie possibilità, la polizia partecipa ai controlli organizzati a livello internazionale.

Art. 6 Controllo di licenze e permessi

Sulle strade pubbliche, il controllo delle licenze e dei permessi è ammesso in qualsiasi momento; al di fuori di esse, è ammesso soltanto per chiarire le infrazioni e gli infortuni oppure in caso di sospetto di infrazioni che abbiano un rapporto diretto di tempo e di luogo con il controllo. Sono fatti salvi i controlli nell'azienda giusta gli articoli 22 e 27.

Art. 7 Deviazione di veicoli

La polizia può deviare dal loro itinerario i veicoli a motore e i rimorchi per farli pesare su bilance o sottoporli a controlli più approfonditi in un centro di controllo.

Art. 8 Raccolta delle prove

Le prove delle infrazioni alle norme della circolazione sono raccolte secondo la procedura penale cantonale, nella misura in cui il diritto federale non disciplini la raccolta delle prove.

Art. 9 Impiego di ausili tecnici

¹ Nella misura del possibile, durante i controlli vanno impiegati ausili tecnici, in particolare per controllare:

- a. la velocità;
- b. il rispetto dei segnali luminosi;
- c. la distanza di sicurezza tra veicoli;

⁸ RS 631.0; RU 2007 1411

⁹ RS 740.1

- d. la durata del lavoro, della guida e del riposo;
- e. lo stato tecnico del veicolo;
- f. le dimensioni e i pesi;
- g. la merce trasportata;
- h. l'impiego durante la corsa di un telefono senza dispositivo «mani libere».

² Per i controlli mediante ausili tecnici, l'USTRA disciplina, d'intesa con l'Ufficio federale di metrologia:

- a. l'esecuzione e la procedura;
- b. i requisiti dei sistemi e dei tipi di misurazione nonché i margini tecnici di tolleranza.

³ L'USTRA definisce le esigenze poste al personale incaricato del controllo e della valutazione.

Capitolo 2: Controllo dei conducenti di veicoli

Sezione 1: Controllo dell'abilità alla guida

Art. 10 Analisi preliminari

¹ Per accertare il consumo di alcol, la polizia può utilizzare apparecchi per l'analisi preliminare che danno indicazioni sullo stato di ebbrietà.

² Se vi sono indizi che lasciano supporre che la persona controllata è inabile alla guida a causa di una sostanza diversa dall'alcol e in tale stato ha condotto un veicolo, la polizia può eseguire analisi preliminari per rilevare la presenza di stupefacenti o di medicinali, in particolare nelle urine, nella saliva o nel sudore.

³ Le analisi preliminari vanno eseguite conformemente alle prescrizioni del fabbricante dell'apparecchio.

⁴ Se le analisi preliminari forniscono un risultato negativo e la persona controllata non palesa indizi d'inabilità alla guida si rinuncia a ulteriori esami.

⁵ Se l'analisi preliminare del consumo di alcol fornisce un risultato positivo o la polizia ha rinunciato all'impiego di un apparecchio per l'analisi preliminare, essa esegue un'analisi dell'alito.

Art. 11 Esecuzione dell'analisi dell'alito

¹ L'analisi dell'alito può essere effettuata:

- a. almeno 20 minuti dopo l'assunzione di bevande; o
- b. dopo che la persona controllata si è sciacquata la bocca, conformemente alle eventuali indicazioni del fabbricante dell'apparecchio.

² Le analisi dell'alito vanno eseguite con apparecchi che:

- a. permettano di misurare valori corrispondenti a un tasso alcolemico compreso almeno tra lo 0,20 e il 3,00 per mille;
- b. permettano di misurare valori corrispondenti a un tasso alcolemico tra lo 0,02 e l'1,00 per mille con un'impresione al massimo dello 0,05 per mille;
- c. convertano con un fattore di 2000 il tasso alcolico dell'alito (mg/l) nel tasso alcolemico (g/kg).

³ L'USTRA definisce le esigenze riguardanti gli apparecchi per l'esecuzione dell'analisi dell'alito e il loro impiego.

⁴ Per l'analisi sono necessarie due misurazioni. Se queste differiscono di oltre 0,10 per mille, è necessario effettuare due nuove misurazioni. Se anche da queste nuove misurazioni risulta uno scarto superiore allo 0,10 per mille, e vi sono indizi di uno stato d'ebrietà, deve essere ordinato un esame del sangue.

⁵ L'inabilità alla guida della persona interessata è accertata se:

- a. il valore più basso delle due misurazioni corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,50 per mille, ma inferiore allo 0,80 per mille e la persona interessata, che ha condotto un veicolo a motore, riconosce con la propria firma questo valore;
- b. il valore più basso delle due misurazioni corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,50 per mille, ma inferiore a 1,10 per mille e la persona interessata, che ha condotto un veicolo senza motore o un ciclomotore, riconosce con la propria firma questo valore.

Art. 12 Esame del sangue e delle urine

¹ È ordinato un esame del sangue se:

- a. il valore più basso delle due misurazioni del tasso alcolemico dell'alito:
 1. corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,80 per mille per i conducenti di veicoli a motore oppure a un tasso alcolemico pari o superiore all'1,10 per mille per i conducenti di veicoli senza motore o ciclomotori,
 2. corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,50 per mille, ma inferiore allo 0,80, per i conducenti di veicoli a motore o pari o superiore allo 0,50, ma inferiore a 1,10 per mille, per i conducenti di veicoli senza motore o ciclomotori, e la persona interessata non riconosce l'esito delle misurazioni,
 3. corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,30 per mille ed esiste il sospetto che la persona interessata abbia condotto un veicolo in stato di ebrietà nelle due ore precedenti il controllo;

- b. vi sono indizi che la persona controllata sia inabile alla guida a causa di una sostanza diversa dall'alcol e in tale stato abbia condotto un veicolo;
- c. non è possibile eseguire un'analisi preliminare o un'analisi dell'alito e vi sono indizi d'inabilità alla guida.

² È possibile ordinare inoltre il prelievo delle urine se vi sono indizi che la persona interessata sia inabile alla guida a causa di una sostanza diversa dall'alcol e che in tale stato abbia condotto un veicolo.

³ Se non è possibile stabilire chi tra più persone conduceva il veicolo, tutte possono essere sottoposte agli esami.

Art. 13 Obblighi della polizia

¹ La polizia deve informare la persona interessata in particolare che:

- a. in caso di rifiuto di collaborare a un'analisi preliminare o a un'analisi dell'alito, verrà ordinato un prelievo del sangue (art. 55 cpv. 3 LCStr);
- b. il riconoscimento del risultato dell'analisi dell'alito comporta l'avvio di un procedimento amministrativo e penale.

² La persona interessata che si rifiuta di sottoporsi a un'analisi preliminare, all'analisi dell'alito, al prelievo del sangue o delle urine o all'esame medico, viene informata sulle conseguenze del suo rifiuto (art. 16c cpv. 1 lett. d in combinato disposto con il cpv. 2 e l'art. 91a cpv. 1 LCStr).

³ L'esecuzione dell'analisi dell'alito, il prelievo delle urine, gli accertamenti della polizia, il riconoscimento dei risultati delle misurazioni dell'alito e l'ordine di prelievo del sangue e delle urine o la conferma di tale ordine devono essere accertati in un rapporto. L'USTRA stabilisce i requisiti minimi riguardanti la forma e il contenuto del rapporto.

Art. 14 Prelievo del sangue e delle urine

¹ Il sangue deve essere prelevato da un medico o, sotto la sua responsabilità, da un ausiliario qualificato da lui designato. Il prelievo delle urine è effettuato sotto l'adeguata sorveglianza di una persona qualificata.

² Il recipiente contenente il sangue o le urine deve essere munito di iscrizioni inequivocabili, messo in un imballaggio adatto al trasporto, conservato a bassa temperatura e inviato per l'esame, per la via più rapida, a un laboratorio riconosciuto dall'USTRA.

³ Su proposta dei Cantoni, l'USTRA riconosce i laboratori che dispongono delle installazioni necessarie per le analisi medico-legali del sangue e delle urine e garantiscono un esame irreprensibile. Esso controlla o fa controllare l'attività dei laboratori riconosciuti.

Art. 15 Esame medico

¹ Se è stato ordinato un prelievo del sangue, il medico incaricato a tal fine deve esaminare se la persona interessata presenta indizi d'inabilità alla guida dovuti al consumo di alcol, stupefacenti o medicinali, accertabili a livello medico. L'USTRA stabilisce i requisiti minimi riguardanti la forma e il contenuto del rapporto.

² L'autorità competente può dispensare il medico dall'obbligo di effettuare un'analisi se la persona interessata non presenta, nel suo comportamento, alcun indizio rivelatore d'inabilità alla guida dovuta a una sostanza diversa dall'alcol.

Art. 16 Parere di un perito

¹ I risultati dell'analisi del sangue o delle urine sono sottoposti, all'attenzione dell'autorità penale e dell'autorità di revoca, a un perito riconosciuto che ne valuta l'incidenza sull'abilità alla guida se:

- a. nel sangue è rilevata la presenza di una sostanza che riduce l'abilità alla guida e non si tratta né di alcol né di una sostanza indicata nell'articolo 2 capoverso 2 ONC¹⁰;
- b. una persona ha consumato su prescrizione medica una sostanza indicata nell'articolo 2 capoverso 2 ONC, ma vi sono indizi d'inabilità alla guida.

² Il perito tiene conto degli accertamenti della polizia, dei risultati dell'esame medico e dell'analisi chimico-tossicologica e motiva le proprie conclusioni.

³ Su proposta dei laboratori, l'USTRA riconosce la qualità di perito a persone che:

- a. hanno concluso con successo una formazione di medico legale o di tossicologo o una formazione equivalente in Svizzera o all'estero; e
- b. possono dimostrare di possedere ampie conoscenze teoriche ed esperienza pratica nell'interpretazione dei risultati delle analisi chimiche riguardo alla loro incidenza sull'abilità alla guida.

Art. 17 Altro accertamento dell'inabilità alla guida

È possibile stabilire l'ebrietà o l'influsso di una sostanza diversa dall'alcol sulla ridotta abilità alla guida in base allo stato e al comportamento della persona sospetta o mediante l'accertamento relativo al consumo, in particolare se non è stato possibile effettuare l'analisi dell'alito, l'analisi preliminare per rilevare tracce di stupefacenti o di medicinali né il prelievo del sangue. Sono fatte salve disposizioni cantonali più estese in materia procedurale.

Art. 18 Procedura

L'USTRA disciplina le ulteriori esigenze concernenti la procedura per accertare l'inabilità alla guida nel traffico stradale a seguito dell'influsso di alcol, stupefacenti e medicinali.

¹⁰ RS 741.11

Art. 19 Diplomatici e persone con statuto analogo

I conducenti al beneficio di privilegi e immunità diplomatici o consolari non possono essere sottoposti, senza il loro consenso, a esami per l'accertamento dell'inabilità alla guida.

Sezione 2:
**Controllo della durata del lavoro, della guida e del riposo
dei conducenti professionali di veicoli a motore****Art. 20** Intensità dei controlli

Le autorità cantonali provvedono affinché ogni anno, durante il 3 per cento almeno dei giorni lavorativi, siano effettuati controlli nei confronti dei conducenti che sottostanno all'OLR 1¹¹, almeno il 30 per cento dei quali da effettuarsi nel quadro di controlli stradali e almeno il 50 per cento nel quadro di controlli nell'azienda.

Art. 21 Controlli su strada

Sulla strada, La polizia controlla in particolare l'osservanza delle prescrizioni concernenti:

- a. i periodi di guida giornalieri;
- b. le interruzioni di lavoro e di guida;
- c. i periodi di riposo giornalieri;
- d. l'ultimo periodo di riposo settimanale precedente il controllo;
- e. la presenza a bordo del veicolo e l'uso dell'apparecchio di controllo;
- f. l'impiego e il corretto funzionamento dell'odocronografo.

Art. 22 Controlli nell'azienda

¹ I controlli nell'azienda sono effettuati nella sede dell'azienda o di una sua succursale. Se la sede o la succursale è situata fuori del Cantone in cui è immatricolato il veicolo, il Cantone d'immatricolazione informa l'autorità competente per il controllo nell'azienda.

² I controlli nell'azienda devono essere effettuati in particolare se:

- a. sono state constatate gravi infrazioni durante i controlli su strada; oppure
- b. vi è il sospetto che il datore di lavoro abbia commesso un'infrazione.

¹¹ RS 822.221; RU 2007 2191

³ I controlli di cui al capoverso 2 sono conteggiati quali controlli giusta l'articolo 20.

⁴ Invece di un controllo in loco, il controllo può essere effettuato sulla base di documenti di controllo. Se un'azienda registra tutti i dati con i mezzi di controllo giusta l'articolo 13 lettere b, c e d OLR 1¹², può trasmetterli per via elettronica all'autorità di controllo nella forma da essa richiesta e in osservanza delle necessarie misure di sicurezza.

⁵ Se possibile la valutazione deve coinvolgere almeno i mezzi di controllo di un mese.

⁶ Sono oggetto dei controlli:

- a. i punti da controllare giusta l'articolo 21;
- b. i periodi di guida giornalieri tra due periodi di riposo settimanali;
- c. i periodi di guida nell'arco di una o due settimane;
- d. la durata massima di lavoro settimanale;
- e. eventualmente il totale delle ore supplementari nell'anno civile;
- f. i periodi di riposo settimanale;
- g. la compensazione per la riduzione dei periodi di riposo giornalieri o settimanali;
- h. l'impiego e la conservazione dei mezzi di controllo;
- i. i riepiloghi del tempo di lavoro, di guida e di riposo;
- j. lo scaricamento di dati da odocronografi digitali.

Capitolo 3: Controllo dei veicoli

Sezione 1: Controllo dello stato tecnico dei veicoli

Art. 23 Principio

Le autorità cantonali provvedono affinché lo stato tecnico dei veicoli sia debitamente controllato.

Art. 24 Controllo di veicoli utilitari

¹ È effettuata almeno una delle seguenti procedure di controllo:

- a. esame visivo del veicolo da fermo;
- b. esame dei documenti attestanti:
 1. un recente controllo dello stato tecnico (cpv. 4),
 2. l'ultimo esame periodico giusta l'articolo 33 OETV¹³ o la legislazione straniera;

¹² RS **822.221**

¹³ RS **741.41**; RU **2007** 2109

- c. ispezione tecnica intesa a rilevare difetti di manutenzione, effettuata su uno, più o tutti i punti di controllo enumerati dall'allegato I numero 10 della direttiva 2000/30/CE¹⁴;
- d. esame successivo giusta l'articolo 33 capoverso 1bis OETV, se i difetti di manutenzione, in particolare i difetti dei dispositivi di frenatura, possono costituire un rischio per la sicurezza.

² I dispositivi di frenatura e le emissioni di gas di scarico devono essere verificati conformemente alle disposizioni dell'allegato II della direttiva 2000/30/CE.

³ Prima dell'ispezione tecnica giusta il capoverso 1 lettera c devono essere consultati i documenti di cui al capoverso 1 lettera b. Se è dimostrato che sono già stati controllati durante gli ultimi tre mesi, i punti da verificare devono essere controllati soltanto in presenza di difetti manifesti o di incongruenze con i documenti di cui al capoverso 1 lettera b.

⁴ Dopo l'ispezione tecnica giusta il capoverso 1 lettere c e d, al conducente è rilasciato un rapporto conformemente all'allegato I della direttiva 2000/30/CE. L'USTRA determina la forma e il contenuto del rapporto.

⁵ I controlli su strada dello stato tecnico dei veicoli utilitari sono effettuati senza preavviso.

Art. 25 Controllo della manutenzione del sistema antinquinamento

¹ Basandosi sul documento di manutenzione antinquinamento (art. 35 cpv. 4 OETV¹⁵), la polizia controlla se il detentore di un veicolo assoggettato all'obbligo di manutenzione di cui all'articolo 59a ONC¹⁶ ha effettuato il servizio di manutenzione del sistema antinquinamento.

² Nel traffico essa può effettuare controlli successivi dei gas di scarico giusta l'articolo 36 OETV in collaborazione con l'autorità d'immatricolazione.

Sezione 2: Controllo delle merci pericolose

Art. 26 Controlli stradali

¹ Il controllo dei trasporti su strada di merci pericolose deve essere effettuato in base alla lista di controllo di cui all'allegato I della direttiva 95/50/CE¹⁷.

¹⁴ Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giu. 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1; modificata l'ultima volta dalla direttiva 2003/26/CE, GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 37)

¹⁵ RS 741.41

¹⁶ RS 741.11

¹⁷ Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ott. 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35; modificata l'ultima volta dalla direttiva 2004/112/CE, GU L 367 del 14.12.2004, pag. 3)

² Le autorità cantonali provvedono affinché sia sottoposta a controllo una quota rappresentativa dei trasporti su strada di merci pericolose.

³ Dopo il controllo, al conducente sono consegnati la lista di controllo debitamente compilata o un certificato attestante l'esecuzione del controllo.

⁴ Prima di effettuare un controllo devono essere consultata l'eventuale lista di controllo o l'eventuale certificato inerente a un controllo recentemente effettuato. La portata del controllo è eventualmente ridotta di conseguenza.

⁵ L'USTRA determina la forma e il contenuto della lista di controllo e del certificato di controllo.

Art. 27 Controlli nell'azienda

¹ Le autorità cantonali eseguono controlli presso le aziende che spediscono, trasportano o ricevono merci pericolose.

² Se in occasione di un controllo in un'azienda si rileva un'infrazione alle norme sul trasporto di merci pericolose, il trasporto previsto deve essere reso conforme alle prescrizioni prima che il veicolo lasci l'azienda, o essere sottoposto ad altri provvedimenti idonei.

Art. 28 Disposizioni comuni

¹ In occasione di controlli su strada o nell'azienda possono essere richiesti campioni di merce o di imballaggi.

² Possono essere prelevati campioni dei prodotti trasportati a condizione che ciò non comporti un pericolo per la sicurezza. I campioni sono consegnati per esame a un laboratorio riconosciuto dal Cantone.

³ Se il prodotto trasportato non è conforme alle prescrizioni, può essere vietata l'esecuzione del trasporto o possono essere sequestrati gli imballaggi.

Capitolo 4: Provvedimenti

Sezione 1: Ripristino dello stato conforme alle prescrizioni

Art. 29

¹ La polizia vigila affinché, prima di riprendere la corsa, sia ripristinato lo stato conforme alle prescrizioni.

² Se il sovraccarico non può essere sanzionato secondo la procedura della multa disciplinare, la polizia deve ordinare il trasbordo o lo scarico del veicolo fino al peso autorizzato e sorvegliare l'operazione.

³ In caso di inosservanza dell'obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento, la polizia ordina che venga effettuato il servizio di manutenzione.

Sezione 2: Divieto di continuare la corsa e sequestro della licenza**Art. 30** Divieto di continuare la corsa

La polizia vieta al conducente di continuare la corsa se:

- a. non è titolare della licenza di condurre richiesta o ha guidato nonostante il rifiuto o la revoca della licenza;
- b. in uno stato che impedisce di guidare con sicurezza, conduce un veicolo per il quale non è richiesta una licenza di condurre;
- c. ha un tasso alcolemico, accertato dall'analisi dell'alito, pari o superiore allo 0,50 per mille;
- d. non osserva una condizione concernente la vista;
- e. non osserva la limitazione, iscritta nella licenza di condurre, relativa all'uso di veicoli adattati alla menomazione o alla statura;
- f. conduce un veicolo che può circolare senza licenza di circolazione e senza targhe giusta l'articolo 72 OAC¹⁸, se è dato uno dei motivi di cui all'articolo 32.

Art. 31 Sequestro della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre

¹ La polizia sequestra la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre se il conducente:

- a. appare in stato manifesto di ebbrietà o ha un tasso alcolemico, accertato dall'analisi dell'alito, pari o superiore allo 0,80 per mille;
- b. appare manifestamente inabile alla guida per altre ragioni;
- c. effettua una corsa di scuola guida senza essere accompagnato conformemente alle prescrizioni.

² La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre può essere sequestrata se il conducente mette in pericolo la circolazione, in particolare se:

- a. supera la velocità massima consentita di oltre 30 km/h nelle località, di oltre 35 km/h fuori delle località o di oltre 40 km/h sulle autostrade;
- b. su un'autostrada o una semiautostrada volta il veicolo, oltrepassa lo spartitraffico centrale, circola in senso inverso o in retromarcia;
- c. esegue un sorpasso su un tratto di strada non sgombro o senza visuale libera;
- d. violando gravemente le norme della circolazione, provoca un incidente che cagiona la morte o il ferimento di una persona.

³ Il sequestro della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre per una determinata categoria, sottocategoria o categoria speciale comporta il sequestro della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre per tutte le categorie,

¹⁸ RS 741.51

sottocategorie e categorie speciali, fino alla restituzione della licenza o fino a quando l'autorità di revoca ha emanato la sua decisione.

Art. 32 Sequestro della licenza di circolazione e delle targhe

¹ La polizia sequestra sul posto la licenza di circolazione se:

- a. manca l'assicurazione prescritta per il veicolo;
- b. all'atto di un controllo del trasporto di merci pericolose su strada, constata che una violazione delle prescrizioni determinanti in materia minaccia direttamente la sicurezza degli altri utenti della strada e che non può essere ripristinato in loco lo stato conforme alle prescrizioni.

² La licenza di circolazione può essere sequestrata se il veicolo, considerato lo stato o il carico, costituisce un pericolo per la circolazione o cagiona rumore evitabile oppure se la licenza di circolazione e le targhe sono usate abusivamente.

³ Il sequestro della licenza di circolazione comporta anche il sequestro delle targhe e il divieto di continuare la corsa. Il veicolo può essere sequestrato e sottoposto a un esame suppletivo.

Art. 33 Procedura

¹ La polizia deve confermare per scritto il sequestro della licenza per allievo conducente, della licenza di condurre, della licenza di circolazione e il divieto di continuare la corsa indicando le conseguenze giuridiche del provvedimento.

² Le licenze per allievo conducente e le licenze di condurre devono essere inviate all'autorità del Cantone di domicilio incaricata delle revoche, le licenze di circolazione e le targhe all'autorità del Cantone di stanza incaricata delle revoche. In entrambi i casi deve essere allegato il rapporto di polizia.

³ Se i motivi che hanno originato il sequestro della licenza oppure il divieto di continuare la corsa cessano di esistere, la licenza e le targhe devono essere restituite e il veicolo deve essere riconsegnato per l'ulteriore uso.

Art. 34 Veicoli stranieri

¹ Il sequestro della licenza di circolazione e delle targhe, il divieto di continuare a fare uso del veicolo o il sequestro del veicolo sono ammessi se si tratta di veicoli stranieri che sono manifestamente in uno stato non conforme alle prescrizioni.

² Il sequestro della licenza di circolazione straniera e delle targhe straniere è pure ammesso in caso di impiego abusivo delle stesse. È fatto salvo l'articolo 60 numero 4 secondo periodo dell'ordinanza del 20 novembre 1959¹⁹ sull'assicurazione dei veicoli.

³ Le misure ordinate giusta il capoverso 1 devono essere annullate se il veicolo contestato è rimesso in uno stato conforme alle prescrizioni. Se non può essere ripristinato lo stato conforme alle prescrizioni, l'autorità cantonale annulla la licenza

¹⁹ RS 741.31

e distrugge o oblitera le targhe. Restituisce le licenze all'autorità d'immatricolazione annunciandole che le targhe sono state distrutte o obliterate. Il detentore può esigere la restituzione delle targhe obliterate o la conferma che sono state distrutte.

Art. 35 Diplomatici e persone con statuto analogo

¹ I conducenti al beneficio di privilegi e di immunità diplomatici o consolari che commettono infrazioni nella circolazione stradale possono essere fermati per l'accertamento dell'identità. Essi devono presentare la carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri.

² I documenti di legittimazione come anche le licenze di condurre e di circolazione non possono essere sequestrati.

³ La polizia impedisce la continuazione della corsa se il conducente o il veicolo si trovano in uno stato tale da rendere la continuazione della corsa impossibile senza mettere in grave pericolo la circolazione.

Sezione 3: Notifiche degli organi di polizia

Art. 36 Denunce

La polizia notifica all'autorità competente in materia di circolazione stradale del Cantone di domicilio del contravventore le denunce per infrazioni alle norme della circolazione stradale. Non deve essere fatta nessuna notifica se la denuncia si basa sull'articolo 6 capoverso 3 ultimo periodo della legge federale del 24 giugno 1970²⁰ sulle multe disciplinari.

Art. 37 Sospetto di inabilità alla guida

Se la polizia viene a conoscenza di fatti che possono comportare un rifiuto o una revoca della licenza, quali una grave malattia o una tossicomania, li comunica all'autorità competente in materia di circolazione stradale.

Art. 38 Difetti dei veicoli

La polizia notifica all'autorità di immatricolazione i veicoli che hanno subito danni gravi a seguito di un incidente o che hanno presentato gravi difetti nel corso di un controllo.

Art. 39 Diplomatici e persone con statuto analogo

La polizia notifica immediatamente al Dipartimento federale degli affari esteri le infrazioni accertate commesse da conducenti al beneficio di privilegi e di immunità diplomatici o consolari. Ciò vale anche se è stata impedita la continuazione della

²⁰ RS 741.03

corsa secondo l'articolo 35 capoverso 3. La notifica deve precisare il veicolo e i dati personali del conducente.

Capitolo 5: Informazioni e notifiche tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione europea

Art. 40 Trasporto di merci pericolose

¹ Se un conducente di un veicolo o un'impresa di uno Stato membro dell'Unione europea commette infrazioni gravi o ripetute tali da compromettere la sicurezza del trasporto di merci pericolose, le autorità cantonali notificano tali infrazioni alle autorità competenti dello Stato in cui il veicolo è immatricolato o in cui l'impresa ha sede. Le autorità cantonali possono chiedere allo Stato straniero di prendere i provvedimenti necessari nei confronti dei contravventori o delle imprese interessate.

² Se il conducente di un veicolo svizzero o un'impresa svizzera commette infrazioni gravi o ripetute in uno Stato membro dell'Unione europea a seguito delle quali le autorità cantonali effettuano un controllo nelle imprese interessate, tali autorità ne comunicano l'esito allo Stato che ha segnalato i fatti o ha richiesto informazioni.

Art. 41 Periodi di lavoro, di guida e di riposo

¹ Se un conducente di uno Stato membro dell'Unione europea commette gravi o ripetute infrazioni alle prescrizioni relative ai periodi di lavoro, di guida e di riposo, le autorità cantonali notificano tali infrazioni e le eventuali misure adottate alle autorità competenti dello Stato in cui ha sede l'impresa del conducente. Le autorità cantonali possono chiedere allo Stato straniero di effettuare un controllo nell'impresa interessata e di comunicarne l'esito.

² Se conducenti svizzeri commettono in uno Stato membro dell'Unione europea gravi o ripetute infrazioni alle prescrizioni relative ai periodi di lavoro, di guida e di riposo a seguito delle quali le autorità cantonali effettuano un controllo nell'impresa interessata, tali autorità ne comunicano l'esito allo Stato che ha segnalato i fatti o ha richiesto informazioni.

Art. 42 Veicoli utilitari

¹ Se sono constatati difetti gravi in un veicolo utilitario di uno Stato membro dell'Unione europea, le autorità cantonali lo notificano alle autorità competenti dello Stato in cui il veicolo è immatricolato. Le autorità cantonali possono chiedere allo Stato straniero di adottare le misure opportune e di comunicarne l'esito.

² Se in uno Stato membro dell'Unione europea sono constatati difetti gravi in un veicolo utilitario immatricolato in Svizzera, le autorità cantonali comunicano le misure adottate allo Stato che ha segnalato i fatti o ha richiesto informazioni.

Art. 43 Notifiche degli Stati membri dell'Unione europea

L'USTRA riceve le notifiche degli Stati membri dell'Unione europea sulle infrazioni commesse da veicoli immatricolati in Svizzera o da imprese ivi domiciliate e le trasmette all'autorità cantonale competente.

Capitolo 6: Notifiche e trattamento dei dati**Sezione 1: Notifiche dei Cantoni****Art. 44** Notifiche all'USTRA

¹ I Cantoni notificano ogni anno all'USTRA:

- a. i dati rilevati durante i controlli delle merci pericolose giusta l'articolo 48 lettera b numero 1;
- b. i dati rilevati durante i controlli tecnici giusta l'articolo 48 lettera b numero 2;
- c. i dati rilevati durante i controlli dei periodi di lavoro, di guida e di controllo giusta l'articolo 48 lettera b numero 3;
- d. il numero delle aziende sottoposte all'OLR ¹²¹ domiciliate nel Cantone e il numero di quelle controllate;
- e. le infrazioni alle prescrizioni sui periodi di lavoro, di guida e di riposo commesse da conducenti stranieri in Svizzera e le sanzioni inflitte, nonché le sanzioni per le infrazioni commesse da conducenti svizzeri in uno Stato membro dell'Unione europea.

² L'USTRA disciplina la forma delle notifiche e la relativa procedura.

Art. 45 Notifiche all'UFT

¹ I Cantoni notificano all'UFT:

- a. le infrazioni di cui agli articoli 40–42 e le misure adottate;
- b. le altre infrazioni gravi e ripetute constatate nel corso dei controlli eseguiti conformemente alla presente ordinanza.

² Non devono essere notificate le infrazioni che comportano unicamente una multa disciplinare.

³ D'intesa con l'UFT, l'USTRA disciplina la forma delle notifiche e la relativa procedura in caso di infrazioni alle disposizioni sul trasporto di persone e l'ammissione come impresa di trasporto stradale.

²¹ RS 822.221; RU 2007 2191

Sezione 2: Rapporti dell'USTRA

Art. 46

¹ L'USTRA trasmette:

- a. alla Commissione europea:
 1. un rapporto annuale sui controlli delle merci pericolose,
 2. ogni due anni, un rapporto sui controlli relativi ai periodi di lavoro, di guida e di riposo nonché sui controlli tecnici;
- b. al segretariato della Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT), ogni due anni, un rapporto sui controlli relativi ai periodi di lavoro, di guida e di riposo.

Sezione 3: Trattamento dei dati

Art. 47 Banca dati centrale

¹ In collaborazione con i Cantoni e la Direzione generale delle dogane, l'USTRA gestisce una banca dati centrale.

² La banca dati serve:

- a. ad allestire statistiche sulle attività di controllo svolte conformemente alla presente ordinanza;
- b. alla stesura del rapporto destinato alla Commissione europea e al segretariato del CEMT, concernente le attività di controllo svolte conformemente alla presente ordinanza.

³ Non possono essere trattati dati (art. 44–46 e 48) relativi a una persona identificata o identificabile.

⁴ L'USTRA emana le necessarie istruzioni tecnico-amministrative, segnatamente il regolamento per il trattamento.

Art. 48 Contenuto della banca dati

La banca dati contiene:

- a. quali dati statistici:
 1. genere del controllo,
 2. autorità che effettua il controllo,
 3. luogo di controllo,
 4. durata del controllo,
 5. genere e numero dei veicoli controllati nonché numero dei conducenti controllati,
 6. cittadinanza dei conducenti controllati,
 7. Stato d'immatricolazione dei veicoli controllati,

8. tipo e numero di infrazioni constatate,
 9. tipo e numero delle misure adottate;
- b. quali dati del rapporto:
1. sui controlli delle merci pericolose:
 - volume rilevato o stimato di trasporti di merci pericolose, in tonnellate o in tonnellate/chilometro,
 - numero di controlli effettuati,
 - numero di veicoli controllati, suddivisi secondo lo Stato di immatricolazione,
 - tipo e numero di infrazioni constatate,
 - tipo e numero delle misure adottate;
 2. sui controlli tecnici:
 - numero di veicoli utilitari controllati, suddivisi secondo la categoria dei veicoli e lo Stato d'immatricolazione,
 - tipo e numero dei difetti constatati,
 - tipo e numero delle misure adottate;
 3. sui controlli dei periodi di lavoro, di guida e di riposo:
 - numero di conducenti controllati durante i controlli su strada, suddivisi secondo la cittadinanza e secondo il trasporto di persone o di merci,
 - numero di conducenti controllati durante i controlli aziendali, suddivisi secondo il trasporto di persone o di merci,
 - numero dei giorni di lavoro controllati durante i controlli su strada, suddivisi secondo il trasporto di persone o di merci,
 - numero dei giorni controllati durante i controlli aziendali, suddivisi secondo il trasporto di persone o di merci,
 - numero delle imprese controllate,
 - tipo e numero delle infrazioni constatate.

Capitolo 7: Disposizioni penali e finali

Art. 49 Disposizioni penali

È punito con la multa chi:

- a. rifiuta di esibire alle autorità d'esecuzione, su richiesta, le licenze, i permessi, i supporti elettronici di dati e altri documenti di controllo necessari per i controlli secondo la presente ordinanza, non fornisce le informazioni necessarie o fornisce intenzionalmente informazioni false in occasione di un controllo;
- b. rifiuta l'accesso all'azienda alle autorità di controllo in occasione di un controllo aziendale previsto dalla presente ordinanza;
- c. ostacola intenzionalmente in altro modo o tenta di vanificare le attività di controllo previste dalla presente ordinanza.

Art. 50 Disposizione transitoria

In deroga all'articolo 20, negli anni 2008 e 2009 devono essere effettuati controlli soltanto nel 2 per cento dei giorni lavorativi annui dei conducenti assoggettati all'OLR 1²².

Art. 51 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

28 marzo 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

²² RS 822.221; RU 2007 2191

